



Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Prima Civile

proc. n° 4891 / 2015 r.g.

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.10.2016;
visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c., provvede come di seguito ed

osserva:

con ricorso depositato in data 08.04.2015 proponeva opposizione avverso il provvedimento Cat. A. 12/2015, notificato in data 04.03.2015, con il quale il Questore di Palermo aveva revocato la carta di soggiorno per congiunti di cittadini UE n. I e rigettato l'istanza di rilascio di duplicato del titolo presentata in data 16.10.2014, in considerazione delle seguenti valutazioni: *"vista l'istanza presentata il 16/10/2014 dal cittadino stranier*

*1. nato ad Alessandria (Egitto) il 5/11/1975, con la quale ha richiesto il duplicato della carta di soggiorno n.
5, rilasciata da questo Ufficio il 12/12/2013 avente validità dal 27/2/2013 al 7/2/2018, essendo lo stesso coniugato a far data dal 25/9/2012 con la cittadina italiana: nata a La Spezia il 16/12/1957; visti gli artt. 2 comma 1 lett. b) n. 1 e 7 comma 2 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 che prevedono, ai fini del rilascio della Carta di Soggiorno in argomento, il possesso di risorse economiche sufficienti?" (rilasciando, nondimeno, permesso di soggiorno per motivi familiari);*

Costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 08.10.2015 il *Ministero dell'Interno* contestava la fondatezza delle avverse domande e, ricostruita l'istruttoria della sottostante domanda, argomentava in ordine alla correttezza dell'operato della Questura di Palermo.

Ciò premesso ritiene il Tribunale di potere condividere l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento proposta dal ricorrente a mente della quale non possono ritenersi applicabili ai coniugi dei cittadini italiani i requisiti reddituali previsti dall'art. 7, comma I, lett. a) b) e c), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30: posto che il diritto al soggiorno in Italia di un cittadino italiano non può essere in alcun modo limitato o impedito, e considerato che l'art. 23 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, prevede che *«Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana»*, deve ritenersi che i richiamati requisiti reddituali non possano assumere concreto rilievo al fine di riconoscere il diritto del coniuge straniero di un cittadino italiano al soggiorno a tempo indeterminato. Diversamente opinando la disciplina *de qua* risulterebbe di dubbia costituzionalità, determinando a carico dei coniugi stranieri dei cittadini italiani, una irragionevole discriminazione, garantendosi livelli di tutela differenti a seconda delle capacità di sostentamento economico del coniuge da parte del cittadino italiano.

In considerazione della novità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

annulla il provvedimento del Questore di Palermo Cat. A. 12/2015, notificato in data 04.03.2015, di revoca della carta di soggiorno per congiunti di cittadini UE n. e di rigetto dell'istanza di rilascio di duplicato del titolo presentata in data 16.10.2014 dal sig.

spese compensate.

Manda alla Cancelleria per le occorrenti comunicazioni.
Palermo, 30 dicembre 2016

Il Giudice Onorario
(Livio Fiorani)

